

ALLEGATO "B"
REPERTORIO N. 47020
RACCOLTA N. 18589

STATUTO

**"ANFFAS VENETO - ASSOCIAZIONE REGIONALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVE
E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO ETS-APS"**

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

E' costituito l'Ente del Terzo settore denominato **"ANFFAS VENETO - ASSOCIAZIONE REGIONALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO ETS-APS"** in forma abbreviata **"ANFFAS VENETO ETS-APS"**.

Tale denominazione, in forma estesa o abbreviata, sarà usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di "Anffas Nazionale".

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

La sede legale può essere trasferita in un altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Gli enti associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. E' obbligo informare di ciò, altresì, "Anffas Nazionale".

L'Associazione può istituire sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ARTICOLO 3) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate e alle persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, e alle loro famiglie, associate o no, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità, anche attraverso attività di supporto, affiancamento e coordinamento agli enti aderenti.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di se-

guito indicate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [art. 5 comma 1 lettera d) D.Lgs. n. 117/2017];
- formazione universitaria e post-universitaria [art. 5 comma 1 lettera g) D.Lgs. n. 117/2017];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5 comma 1 lettera h) D.Lgs. n. 117/2017];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 [art. 5 comma 1 lettera i) D.Lgs. n. 117/2017];
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore [art. 5 comma 1 lettera m) D.Lgs. n. 117/2017];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2000 n. 244 [art. 5 comma 1 lettera w) D.Lgs. n. 117/2017].

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009 n. 18, si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita ed opera nel campo della tutela dei diritti umani, civili e sociali, promuove, organizza e gestisce servizi, interventi e prestazioni nei campi sociale, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, delle attività culturali, etc. Il tutto in favore di persone svantaggiate e persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate o

non, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato.

L'Associazione svolge tali attività e persegue tali finalità anche agendo in favore ed in sinergia con gli enti aderenti.

In particolare, l'Associazione attua sul territorio di propria pertinenza le linee di politica associativa ad essa demandate da "Anffas Nazionale" nonché condivise nelle sedi opportune con i propri enti aderenti e ne persegue, a titolo indicativo e non esaustivo, le conseguenti finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale nel rispetto delle seguenti priorità:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulle disabilità intellettive e sui disturbi del neurosviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, con specifico riferimento ai progetti di vita individuali, partecipati e personalizzati;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nei servizi gestiti dagli enti aderenti nonché degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, anche operanti nei servizi pubblici o in altri enti del Terzo settore, nonché del personale docente e non impegnato nell'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado;

f) forma le persone con disabilità (autorappresentanti), i volontari, gli associati, gli operatori e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, anche in sinergia con gli enti aderenti e altri enti del Terzo settore, la costituzione, la gestione e l'amministrazione di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico motori, pre-promozionali (relativi al CIP) e pre-sportivi, centri di formazione e attività formative, strutture diurne e residenziali e ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro con-

giunto;

h) promuove la costituzione tra gli enti aderenti, anche in rete, di associazioni ed enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone alle quali le attività dell'Associazione sono rivolte con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo e ai loro familiari;

i) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

j) assume in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini con disabilità e dei loro familiari;

m) promuove la partecipazione attiva, l'autodeterminazione e l'autorappresentanza delle persone con disabilità, anche con necessità di sostegno elevato, all'interno della Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento (PIAM);

n) promuove la costituzione di nuove associazioni "Anffas" nei territori della Regione del Veneto in cui non ve ne siano già di presenti e/o operanti ed attua iniziative volte a rafforzare tra gli enti aderenti il proselitismo associativo di associati e volontari.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 configurano ipotesi di distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di

cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o comunque superiori al limite eventualmente aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

L'attività associativa è svolta a favore degli enti aderenti nonché dei loro associati e dei familiari di questi ultimi o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche degli associati degli enti aderenti, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI "ANFFAS NAZIONALE"

Le attività associative sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete associativa di "Anffas Nazionale" e nel rispetto di quanto previsto dallo statuto della stessa.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente statuto.

L'Associazione esercita le proprie prerogative di rappresen-

tanza associativa "Anffas" con riferimento alla propria specifica competenza territoriale. La rappresentanza a livello sovraregionale è mantenuta nella titolarità di "Anffas Nazionale".

L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione e identificazione il marchio "Anffas" registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da "Anffas Nazionale", nei modi e nei termini indicati dalla stessa e così come disposto dall'art. 6 dello statuto di "Anffas Nazionale", senza apportare alcuna modificazione e/o alterazione.

In caso di esclusione o di recesso dell'Associazione da "Anffas Nazionale", il diritto all'utilizzo del marchio cesserà automaticamente e lo stesso dovrà essere cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

L'Associazione opera nel rispetto dello statuto, del codice di qualità e di autocontrollo, dei regolamenti e delle deliberazioni di "Anffas Nazionale".

L'Associazione a garanzia del mantenimento dell'alto livello di reputazione di cui gode il marchio "Anffas" e nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete associativa di "Anffas Nazionale":

- a) concorre a dare attuazione alle linee di politica associativa definite dalle sedi associative a ciò deputate, collaborando attivamente alle iniziative e alle attività associative ai vari livelli;
- b) fa proprio, adotta e si uniforma al codice di qualità e di autocontrollo;
- c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo, conforme alle vigenti normative in materia, predisposto da "Anffas Nazionale", rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- d) nei casi previsti dalla legge redige il bilancio sociale anche ai fini della valutazione di impatto sociale delle attività svolte;
- e) nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in caso di estinzione o scioglimento devolve il patrimonio residuo ad "Anffas Nazionale" o a uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete associativa di "Anffas Nazionale";
- f) nel rispetto della vigente normativa in materia fornisce espressamente il consenso al trattamento dei dati identificativi e personali dell'Associazione, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati degli enti aderenti, volontari, collaboratori, persone con disabilità, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di "Anffas Nazionale", aggiornandolo costantemente;
- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accredi-

tati e secondo il CCNL di "Anffas Nazionale" o altro dalla stessa indicato;

h) rispetta la vigente normativa in materia di privacy e osserva le disposizioni di cui all'art. 28 "Responsabile del trattamento" del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 qualora tratti per conto di "Anffas Nazionale" o degli enti aderenti, titolari del trattamento, dati personali di persone fisiche trasmessi per le finalità della rete associativa.

Nel caso in cui promuova, anche tra i propri enti aderenti, la costituzione di enti, quali fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali, consorzi o vi partecipi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si adopererà a che tali enti risultino chiaramente promanati o collegati ad "Anffas", richiedano, ottengano e utilizzino il marchio "Anffas" e che nelle loro governance sia presente una componente prevalente di provenienza associativa "Anffas" di tipo familiare.

ART. 8) ENTI ADERENTI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione gli enti del Terzo settore aderenti alla rete associativa di "Anffas Nazionale", che esauriscono le proprie finalità statutarie nella Regione del Veneto.

Gli Enti del Terzo settore che aspirano ad essere ammessi come aderenti dell'Associazione presentano apposita domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere i fini e gli scopi così come definiti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa; contestualmente al pagamento l'ente ammesso è iscritto nel libro degli enti aderenti. Di tale iscrizione è data comunicazione all'ente interessato e ad "Anffas Nazionale".

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata ed è comunicata all'ente interessato e ad "Anffas Nazionale" entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'ente interessato può chiedere che si pronunci su di essa il Collegio dei Probiviri o, se esso non risulti nominato, l'Assemblea. E' fatto salvo il diritto di impugnazione della deliberazione di rigetto innanzi all'Autorità giudiziaria.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di ente aderente comporta l'automatica decadenza dalla rete associativa di

"Anffas Nazionale".

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ENTI ADERENTI

Gli enti aderenti esercitano i propri diritti ed adempiono ai propri doveri nel rispetto dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti, del codice di qualità e di autocontrollo e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie.

I nominativi, i dati e i recapiti degli enti aderenti sono registrati nel libro degli enti aderenti dell'Associazione nonché nell'anagrafica unificata della rete associativa "Anffas" gestita da "Anffas Nazionale".

Lo status di ente aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

Per gli enti aderenti vige una disciplina uniforme delle modalità associative e dei rapporti associativi, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti gli enti aderenti sono tenuti al pagamento di un'identica quota annuale quale determinata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti gli enti aderenti sono, inoltre, tenuti al pagamento del contributo obbligatorio se determinato dall'Assemblea, da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto in Assemblea spetta a tutti gli enti aderenti in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Gli enti aderenti:

- hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- hanno diritto ad eleggere gli organi dell'Associazione;
- sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, del codice di qualità e di autocontrollo e delle deliberazioni assembleari;
- hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Tutti gli enti aderenti, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa "Anffas" e connessi standard di qualità, sono tenuti a rispettare quanto previsto all'art. 7 dello statuto di "Anffas Nazionale".

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ENTE ADERENTE

Lo status di ente aderente si perde nelle seguenti ipotesi:

- a) estinzione dell'ente aderente;
- b) recesso o esclusione dell'ente aderente da "Anffas Nazionale";

- c) recesso dell'ente aderente dall'Associazione, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) mancato intervento dell'ente aderente all'Assemblea per tre volte consecutive e senza giustificato motivo;
- e) perdita per l'ente aderente della qualifica di ente del Terzo settore;
- f) esclusione dell'ente aderente.

Nei casi di cui al primo comma lettere a), b), c), d) ed e) il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, delibera la presa d'atto e dispone la cancellazione dell'ente dal libro degli enti aderenti.

La delibera di esclusione dell'ente aderente di cui al primo comma lettera f) è adottata dall'Assemblea nelle seguenti ipotesi:

- a) per morosità nel pagamento della quota annuale dell'esercizio in corso o di un esercizio precedente, che persista per oltre 6 (sei) mesi;
- b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare alla stessa danni all'immagine o danni morali o materiali;
- c) per grave inadempienza degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti, dal codice di qualità e di autocontrollo e dalle deliberazioni assembleari.

ART. 11) VOLONTARI

L'Associazione nello svolgimento delle sue attività, fermo quanto previsto all'art. 6 primo comma, si avvale di volontari, associati o non associati agli enti aderenti, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio Direttivo valuta l'istanza di chi intenda partecipare alla vita dell'Associazione come volontario, comunicandogli l'esito; in caso positivo iscrive il volontario che si impegna a svolgere la propria attività in modo non occasionale e a rispettare quanto previsto nell'apposito regolamento nel registro dei volontari.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

In ogni caso si osserva per la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari quanto previsto in tema di privacy nell'art. 7 del presente statuto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro li-

miti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa con apposito regolamento e, fermo il divieto di rimborsi spese di tipo forfettario, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli enti aderenti;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche indicate tra i propri associati dagli enti aderenti; i Sindaci e i Probiviri possono essere scelti anche tra le persone fisiche non associate agli enti aderenti.

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i Probiviri durano in carica 4 (quattro) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica; i Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti degli organi associativi possono essere rieletti senza limiti.

Qualora in corso di mandato si dovesse procedere per qualsiasi motivo a sostituire un componente di un organo dell'Associazione, il nuovo componente nominato scadrà insieme con quelli in carica al momento della sua nomina; in ogni caso dovrà essere rinnovato l'intero organo qualora più della metà dei componenti sia stata sostituita nel corso del mandato.

Le deliberazioni degli organi dell'Associazione sono prese con voto palese, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che sono assunte di norma a scrutinio segreto.

L'elezione alla carica di componente di un organo dell'Associazione è subordinata alla preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e di ogni altro requisito espressamente previsto dalle vigenti normative in materia nonché dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

In caso di conclamata e persistente inattività di un organo dell'Associazione nonché in caso di conflitti tra i componenti di un organo dell'Associazione o tra organi dell'Associa-

zione che impediscano o pregiudichino la funzionalità dell'Associazione stessa è obbligo del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Consigliere più anziano d'età o del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco unico o, in caso di loro inerzia, del Presidente di "Anffas Nazionale" richiedere la convocazione dell'Assemblea degli enti aderenti a cui sottoporre la situazione per le deliberazioni del caso. Gli organi interessati sottoposti alla valutazione assembleare sono da considerarsi a tutti gli effetti dimissionari nella propria interezza.

Art. 14) ASSEMBLEA DEGLI ENTI ADERENTI: COMPETENZE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di controllo, se nominato;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- approva, dopo aver acquisito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, il bilancio preventivo ed il programma di attività predisposti dal Consiglio Direttivo con il contributo, in ordine al solo programma di attività, del Gruppo regionale di autorappresentanza, se esistente;
- nomina e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- definisce il numero e nomina i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 17 del presente statuto e li revoca;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, anche quale organo monocratico, e degli altri organi dell'Associazione;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti degli organi dell'Associazione nel rispetto del disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'entità della quota associativa e dell'eventuale contributo obbligatorio;
- delibera sull'esclusione degli enti aderenti;
- delibera sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approva i regolamenti per il suo funzionamento;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposte alla sua decisione;
- delibera su ogni altra materia attribuita dal presente sta-

tuto o dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni statutarie, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- delibera su ogni altra materia attribuita dal presente statuto o dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee hanno luogo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo nel territorio della Regione del Veneto, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee possono essere tenute in presenza o a distanza (con la possibilità per i partecipanti di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica) o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza), purché nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Ove l'Assemblea sia celebrata a distanza o in modalità mista dovrà essere assicurata la possibilità di verificare l'identità di chi partecipa e vota, dovranno essere presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante, dovrà essere consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, dovrà essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, dovrà essere consentito a tutti gli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e la riunione dovrà ritenersi tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- nei termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, fermo restando l'obbligo di provvedere entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio al deposito del bilancio approvato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore;
- entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno successivo.

L'Assemblea è, altresì, convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli enti aderenti aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene con apposito avviso personale, indicante l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione e dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione; l'avviso è inviato per lettera raccoman-

data a.r. o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica certificata o quant'altro) almeno 20 (venti) giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; l'Assemblea straordinaria che deve deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è convocata con avviso inviato almeno 60 (sessanta) giorni prima.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, in persona del legale rappresentante o per delega, della maggioranza degli enti aderenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli enti aderenti presenti. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli enti aderenti intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, in persona del legale rappresentante o per delega, di almeno due terzi degli enti aderenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima, è regolarmente costituita con la presenza, in persona del legale rappresentante o per delega, di almeno un quarto degli enti aderenti. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli enti aderenti intervenuti. In ogni caso per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli enti aderenti aventi diritto al voto.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salva diversa decisione dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Hanno diritto a partecipare e a votare nelle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti gli enti aderenti in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento delle stesse.

Gli enti aderenti che non siano in regola con il pagamento della quota associativa possono partecipare alle Assemblee solo come uditori, ma senza diritto di parola e senza diritto di voto.

Ciascun ente aderente partecipa all'Assemblea in persona del suo legale rappresentante.

L'ente aderente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro ente aderente mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, ferma l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2372 Codice Civile in quanto compatibili. Ciascun ente aderente può rappresentare sino ad un massimo di tre enti aderenti.

Ciascun ente aderente ha diritto ad un voto.

I Sindaci, se nominati, devono assistere alle Assemblee.

Le votazioni nelle elezioni delle cariche associative avvengono a scrutinio segreto, salva diversa determinazione dell'Assemblea e ciascun ente aderente può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni organo dell'Associazione.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per l'elezione delle altre cariche associative.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli enti aderenti; le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli enti aderenti, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) membri, incluso il Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere è deliberato dall'Assemblea degli enti aderenti prima della nomina degli stessi.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Non può essere nominato come membro del Consiglio Direttivo e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'invalidato, chi è sottoposto a procedure concorsuali o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Per ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo non sono previsti particolari titoli di studio o di specializzazione o particolari requisiti professionali, salva la preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e di ogni altro requisito espressamente previsto dalle vigenti normative in materia nonché dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo venga

a mancare per dimissioni o altra causa, è chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti; in mancanza di non eletti, saranno indette elezioni suppletive. In ogni caso il nuovo membro così nominato scade insieme con quelli in carica al momento della sua nomina. Equivale a dimissioni per il componente del Consiglio Direttivo la perdita per qualsiasi motivo della qualità di associato a un ente aderente.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene con apposito avviso personale, indicante l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione.

L'avviso di convocazione è inviato ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato, con un mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione (lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica certificata o quant'altro) almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data fissata per la riunione; nell'ipotesi in cui l'avviso di convocazione sia stato inviato con posta elettronica non certificata in quanto il destinatario non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, la convocazione nei suoi confronti sarà ritenuta valida qualora egli abbia comunicato con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo nel territorio della Regione del Veneto, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in presenza o a distanza (con la possibilità per i partecipanti di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica) o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza), purché nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Ove la riunione sia celebrata a distanza o in modalità mista dovrà essere assicurata la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti, dovranno essere presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante, dovrà essere consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, dovrà essere consentito al

soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, dovrà essere consentito a tutti gli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e la riunione dovrà ritenersi tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I Sindaci, se nominati, devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, su espresso invito del Presidente dell'Associazione, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona avente particolari competenze scientifiche, amministrative o di altro tipo.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla Legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
- propone all'Assemblea l'adozione dei regolamenti interni e delle loro modificazioni, dandone comunicazione agli enti aderenti e ad "Anffas Nazionale" con idonei mezzi entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione;
- delibera il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo o estintivo di diritti sul patrimonio dell'Associazione nell'ambito delle finalità e delle attività di cui all'art. 4 del presente statuto;
- può affidare e/o delegare, con formale e circostanziata delibera, alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli enti aderenti o a un Direttore Generale, determinandone i limiti;
- può conferire procure "ad negotia" per il compimento di singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- predispone il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato dalla relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa, se esistente, il portavoce del Gruppo regionale di autorappre-

sentanza o un suo delegato per apportare un contributo sul programma di attività;

- delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di "Anffas Nazionale" e dalle norme vigenti in materia;

- può istituire commissioni di lavoro per lo sviluppo di specifici programmi e il raggiungimento dei fini sociali, predeterminandone tempi ed oneri di massima;

- nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

- nomina i rappresentanti pro tempore dell'Associazione nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti promossi o partecipati dall'Associazione medesima nonché designa i rappresentanti dell'Associazione in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

- redige ed approva il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge anche ai fini della valutazione di impatto sociale delle attività svolte;

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione e tiene aggiornati i libri sociali (libro degli enti aderenti, registro dei volontari, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo) nonché cura l'aggiornamento dell'Anagrafica Unificata di "Anffas Nazionale" e l'aggiornamento dei dati RUNTS.

Il Tesoriere, avvalendosi anche di consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, che la relativa documentazione sia conservata e che i registri contabili siano tenuti correttamente; egli, inoltre, sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20) PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione avanti ai terzi ed in giudizio nonché il potere di firmare nel nome dell'Associazione;

- guida la politica associativa regionale e ne mantiene l'unità di indirizzo, in coerenza con le linee di politica associativa fissate a livello nazionale;

- convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

- presiede l'Assemblea;

- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

- vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

- è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mez-

zi di esercizio;

- assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione quale datore di lavoro;
- gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque riferisce circa l'attività compiuta;
- dispone sugli acquisti e pagamenti su proposta dei competenti uffici e nel rispetto dei limiti delle disponibilità nelle singole voci di bilancio;
- in casi eccezionali di necessità e urgenza compie anche atti di straordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- verifica l'osservanza da parte degli enti aderenti del Codice del Terzo settore, dello statuto e dei regolamenti, con particolare riguardo alle linee di politica associativa nonché l'osservanza del codice di qualità e di autocontrollo, riferendo in caso di violazione ad "Anffas Nazionale" per gli eventuali provvedimenti di sua competenza;
- verifica il rispetto da parte dell'Associazione degli adempimenti previsti per il mantenimento dell'iscrizione al RUNTS e ne cura gli aggiornamenti;
- cura i rapporti con "Anffas Nazionale" ed è garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa "Anffas Nazionale" e dei connessi obblighi ed adempimenti;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello statuto, dei regolamenti e del codice di qualità e di autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

I poteri di cui sopra possono essere attribuiti in tutto o in parte, con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo, ad altro componente del Consiglio Direttivo o a un Direttore Generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Qualora il Presidente dell'Associazione cessi dalla sua carica per qualsiasi motivo, il Vicepresidente assumerà tutte le sue funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente; a tal fine entro i 30 (trenta) giorni successivi dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi obbligatori di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sarà nominato l'Organo di controllo.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare un Sindaco effettivo o un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e

due supplenti; l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco effettivo o, in caso di Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperta anche da persone non associate agli enti aderenti.

I membri dell'Organo di controllo devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo accerta, altresì, la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio.

I componenti dell'Organo di controllo possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi obbligatori di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo se il Sindaco Unico o tutti i membri del Collegio Sindacale sono iscritti al registro dei revisori legali. In caso contrario la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il soggetto incaricato della revisione legale, nominato dall'Assemblea, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

ART. 23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri scegliendone i componenti tra persone di comprovata moralità e adeguata capacità professionale.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri che al loro interno eleggono il Presidente del Collegio, salvo il primo nominato nell'atto costitutivo.

Il Collegio dei Probiviri:

- decide definitivamente sui casi di rigetto della domanda di ammissione dell'aspirante associato;
- definisce le vertenze tra i componenti di un organo dell'Associazione o tra organi dell'Associazione di cui all'art. 13 del presente statuto;
- irroga le seguenti sanzioni:

i) il richiamo scritto;

ii) la diffida;

iii) la censura.

ART. 24) GRUPPO REGIONALE DI AUTORAPPRESENTANZA

L'Associazione riconosce e promuove, a tutti i livelli, il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi e ad autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

Tutte le persone con disabilità afferenti agli enti aderenti all'Associazione in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al Gruppo regionale di autorappresentanza, che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dal Gruppo medesimo, sui temi inerenti alle attività dell'Associazione nonché sulle politiche del territorio e dell'Associazione in ordine ai temi della disabilità.

Il Gruppo regionale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante nella Piattaforma Italiana Autorappresentanti in Movimento (PIAM), prevista dall'art. 24 dello statuto di "Anffas Nazionale" e aderente all'EPSA.

Le regole e modalità di funzionamento del Gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

Il portavoce del Gruppo regionale di autorappresentanza o un suo delegato partecipa al Consiglio Direttivo per fornire un contributo in occasione della definizione del programma di attività.

Parimenti, su richiesta del Gruppo regionale di autorappresentanza o degli organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

Il portavoce del Gruppo regionale di autorappresentanza o un suo delegato partecipa all'Assemblea degli enti aderenti con diritto di parola.

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Ai fini della personalità giuridica il patrimonio dell'Associazione non può essere inferiore al limite previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le risorse economiche dell'Associazione possono derivare da:

- quote associative;
- contributi obbligatori degli enti aderenti;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche o private e del Terzo settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di Organismi europei ed internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento, accreditamento, coprogettazione, partecipazione a bandi, attività progettuali, ecc. per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da attività di raccolta fondi, svolta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; quindi, in nessun caso, nemmeno nelle ipotesi di estinzione o scioglimento dell'Associazione o di estinzione, scioglimento, recesso o esclusione dell'ente aderente, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi né a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi e l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito e a mezzo di donazioni anche modali.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio l'1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Qualora ricorrano i requisiti previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione redige il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa; al venir meno di detti requisiti, l'Associazione redige il bilancio per competenza, formato dallo stato patrimo-

niale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre, acquisito il parere dell'Organo di controllo, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere:

- il libro degli enti aderenti;
- il registro dei volontari (vidimato);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Il libro degli enti aderenti, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta con le modalità indicate all'art. 9 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI UN TUTOR DESIGNATO DA ANFFAS NAZIONALE

Fermo restando quanto previsto all'art. 13 per la risoluzione delle situazioni conflittuali tra i componenti di un organo dell'Associazione o tra organi dell'Associazione, in caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento da parte di uno o più organi dell'Associazione o di ingovernabilità dell'Associazione stessa, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti del Collegio dei Probiviri, se nominati, nonché l'Assemblea di propria iniziativa potranno richiedere ad "Anffas Nazionale" la nomina di un "Tutor" ovvero di una persona di comprovata esperienza nelle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi gli Organi associativi per un periodo non superiore ad un anno al fine

di ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso siano di competenza dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probi-viri, ove nominati. In ogni caso la nomina del Tutor effettuata da "Anffas Nazionale" dovrà essere ratificata dall'Assemblea degli enti aderenti; tutti i soggetti a vario titolo interessati dovranno agevolare lo svolgimento delle funzioni del Tutor senza ostacolarne in alcun modo le attività ed attenendosi alle indicazioni fornite.

Le attività del Tutor hanno valore cogente in ordine al rispetto delle linee di politica associative, dello statuto, del regolamento e del codice di qualità e di autocontrollo, mentre hanno valore consultivo e non vincolante in ordine alle attività gestionali.

In caso di persistenti criticità tali da determinare rischi per l'immagine associativa o in presenza di mancato rispetto delle linee di politica associativa o in caso di mancato espletamento delle attività di rappresentanza demandate all'Associazione da "Anffas Nazionale", anche in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete di "Anffas Nazionale" e a quanto sancito nel codice di qualità e di autocontrollo, potrà essere assunta analoga iniziativa direttamente da "Anffas Nazionale" con delibera motivata adottata della Giunta Esecutiva.

Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attività di tutoraggio comporteranno il disconoscimento delle funzioni di rappresentanza delegate all'Associazione, con riassunzione delle stesse direttamente in capo ad "Anffas Nazionale".

L'Associazione ed i componenti dei suoi Organi, con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegnano a rispettare le indicazioni del Tutor, sottoponendo allo stesso prioritariamente gli atti più rilevanti da porre in essere, agevolandone la partecipazione agli organi associativi. "Anffas Nazionale", quale titolare della nomina del Tutor, è il soggetto al quale lo stesso Tutor deve costantemente riferirsi per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonché riferire tutti i fatti più rilevanti inerenti al proprio ufficio. "Anffas Nazionale" può in qualsiasi momento procedere a verificare che le attività del Tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato ricevuto. L'Associazione in uno con l'accettazione del tutoraggio esprime formale manleva nei confronti di "Anffas Nazionale" nonché dello stesso Tutor per ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria, convocata con avviso spedito almeno 60 (sessanta) giorni prima, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli enti aderenti.

ti.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'incarico. Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a un ente del Terzo settore e precisamente ad "Anffas Nazionale" o ad altro ente del Terzo settore appartenente alla rete associativa "Anffas Nazionale" preferibilmente avente sede nel territorio della Regione del Veneto.

ART. 30) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmato: Graziella Lazzari - Angelo Ausilio Notaio.

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 30 giugno 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.
Venezia-Mestre, 1 ottobre 2025.